

POLIZIA COMMERCIALE

**(FUNZIONARIO DI VIGILANZA
MARCO ORLANDI)**

REQUISITI PER ESERCITARE LE ATTIVITA' COMMERCIALI

MORALI (ONORABILITA')

PROFESSIONALI

REQUISITI MORALI

NON possono esercitare le attività commerciali coloro che:

1. sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
2. hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

REQUISITI MORALI

NON possono esercitare le attività commerciali coloro che:

3. hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale (“ Dei delitti contro l’industria ed il commercio”), ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
4. hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale (“Dei delitti di comune pericolo mediante frode”);

REQUISITI MORALI

NON possono esercitare le attività commerciali coloro che:

5. hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
6. sono sottoposti a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ovvero a misure di sicurezza

REQUISITI MORALI

Limiti temporali del divieto di esercitare l'attività

5 anni:

- dal giorno in cui la pena è stata scontata.
- dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato (salvo riabilitazione)

REQUISITI PROFESSIONALI

E' necessario possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

1. avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
2. avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

REQUISITI PROFESSIONALI

E' necessario possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

3. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
4. l'iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), ormai soppresso.

COMMERCIO IN SEDE FISSA

1. **Esercizio di vicinato:** superficie di vendita fino a 300 mq;
2. **medie strutture di vendita:** superficie di vendita > 300 mq e fino a:
 - 1500 mq (Comune con popolazione non superiore a 10000 abitanti);
 - 2500 mq (Comune con popolazione superiore a 10000 abitanti).
3. **Grandi strutture di vendita:** superficie di vendita > rispetto ai mq delle medie strutture di vendita e non > 15000 mq.
4. **Centri commerciali:** più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura avente destinazione specifica usufruendo di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.

I punti 1., 2., 3, 4 si riferiscono alla L.R. Toscana 62/2018

COMMERCIO IN SEDE FISSA

SUPERFICIE DI VENDITA:

la misura dell'area o delle aree destinate alla **vendita**, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di **vendita**.

Non è considerata superficie di vendita quella destinata a **magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi**.

COMMERCIO IN SEDE FISSA

ESERCIZIO DI VICINATO

L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie di vendita per gli esercizi di vicinato, e la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (**SCIA**) da presentare al SUAP.

COMMERCIO IN SEDE FISSA

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, sono soggetti ad **autorizzazione** rilasciata dal SUAP.

Decorsi novanta giorni dal ricevimento la domanda deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

La modifica del settore merceologico è sottoposta a **SCIA**.

COMMERCIO IN SEDE FISSA

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita , sono soggetti ad **autorizzazione** rilasciata dal SUAP.

La domanda di rilascio dell'autorizzazione è valutata da una conferenza di servizi indetta dal comune entro il termine di sessanta giorni da quando viene ricevuta.

COMMERCIO IN SEDE FISSA

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

La conferenza di servizi ha tempo per decidere, a maggioranza dei suoi componenti, nel termine di novanta giorni dalla convocazione.

La domanda deve ritenersi accolta qualora, decorsi centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi, non venga comunicato il provvedimento di diniego e comunque entro centottanta giorni dal ricevimento.

COMMERCIO IN SEDE FISSA

CENTRI COMMERCIALI

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di Vendita sono soggetti ad **autorizzazione** rilasciata dal SUAP

La modifica del settore merceologico di un centro commerciale è soggetta a **SCIA**.

COMMERCIO IN SEDE FISSA

CENTRI COMMERCIALI

Gli **esercizi commerciali** compresi all'interno del centro commerciale sono soggetti a **SCIA**, da presentare al SUAP, successivamente al rilascio dell'autorizzazione.

L' autorizzazione può essere presentata da un unico promotore.

SUBINGRESSO

E' soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al SUAP competente per territorio.

Fatta eccezione per le attività svolte su aree pubbliche, quando, alla cessazione del contratto di affitto di azienda, il titolare del titolo abilitativo effettui contestualmente un nuovo trasferimento della gestione dell'attività non deve assegnarsi preliminarmente il titolo, ma tale comunicazione viene fatta direttamente dal Subentrante.

SUBINGRESSO

Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attività al SUAP prima dell'inizio dell'attività, al massimo entro un anno dalla morte del titolare.

CESSAZIONE ATTIVITA'

La cessazione di una delle attività è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione.

PUBBLICITA' DEGLI ORARI

Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande **rendono noto al pubblico l'orario di apertura** e di chiusura e l'eventuale giornata di riposo settimanale effettuati, **mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.**

PUBBLICITA' DEI PREZZI

Il prodotto deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

Nel caso in cui i prodotti identici siano dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.

Eccezioni:

- Per quanto riguarda i prodotti di oreficeria ed antiquariato basta un cartellino leggibile dall'interno dell'esercizio;
- mancata esposizione dei prezzi solo per il tempo strettamente necessario all'allestimento dell'esposizione.

VENDITE STRAORDINARIE: DI (1) LIQUIDAZIONE E (2) FINE STAGIONE

1. vendite di liquidazione:

sono effettuate al fine di esitare in breve tempo tutte le merci, possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa **comunicazione** al SUAP competente per territorio, da effettuare **almeno dieci giorni prima dell'inizio delle stesse.**

Casi previsti *ex lege*:

- cessazione dell'attività commerciale;
- cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
- trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
- trasformazione dei locali di vendita o rinnovo di almeno l'ottanta per cento degli arredi dell'esercizio.

VENDITE STRAORDINARIE: DI (1) LIQUIDAZIONE E (2) FINE STAGIONE

2. vendite di fine stagione:

riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo
Pertanto la Giunta regionale individua annualmente le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione.

VENDITE STRAORDINARIE E PUBBLICITA' DEI PREZZI

Per quanto riguarda le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere indicati:

- il prezzo normale di vendita;
- lo sconto o il ribasso (espresso in percentuale)

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata:

1. su posteggi dati in concessione;

2. in forma itinerante.

E' possibile esercitare il commercio itinerante in qualsiasi area pubblica non interdetta dal comune.

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto:

1. autorizzazione rilasciata dal SUAP, se effettuato su posteggio dato in concessione;

2. SCIA, se effettuato in forma itinerante.

ATTIVITA' MEDIANTE POSTEGGIO

Sia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività sia la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP.

Durata: dodici anni (L.R. Toscana 62/2018)

Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento.

ATTIVITA' MEDIANTE POSTEGGIO

Quando il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico.

Inoltre, la stessa autorizzazione abilita anche:

- ad esercitare, nei confini regionali, l'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;
- a partecipare alle fiere.

ATTIVITA' MEDIANTE POSTEGGIO

Quando il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico.

Inoltre, la stessa autorizzazione abilita anche:

- ad esercitare, nei confini regionali, l'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;
- a partecipare alle fiere.


CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione e la concessione nel mercato, nella fiera o fuori mercato, sono rilasciate seguendo i parametri:

- maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato;
- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese per il commercio su aree pubbliche.

ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE

E' sottoposta a SCIA e si è abilitati anche per:

- l'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
 - l'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
 - la partecipazione alle fiere.
- 

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto, senza ulteriori titoli autorizzativi, gli alimenti e le bevande che somministrano.

Possono somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

L'apertura, l'ampliamento, la riduzione e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono sottoposti a SCIA

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Rispetto dei requisiti **morali e professionali**:

spettacolo, trattenimento e svago, esclusa la semplice musica di accompagnamento e compagnia, sale da ballo, sale da gioco, locali Notturni (a titolo esemplificativo);

Rispetto dei soli requisiti **morali**:

sui mezzi di trasporto pubblico, nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli (a titolo esemplificativo).

ART 689 CP

L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a:

- minore degli anni sedici;
- persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità.

Arresto fino a un anno



ART 689 CP

Aumento della pena:

Se dal fatto deriva l'ubriachezza.

In aggiunta, tale azione comporta la sospensione dall'esercizio.



SANZIONI COMMERCIO SU AREA PRIVATA

Senza titolo abilitativo ovvero in mancanza dei requisiti morali e professionali:

sanzione pecuniaria amministrativa da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 + **chiusura** immediata dell'esercizio ovvero **cessazione** dell'attività.

SANZIONI COMMERCIO SU AREA PRIVATA

In caso di violazioni di “minore importanza”, ad esempio:

Il rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali, la limitazione o divieto di vendita di bevande alcoliche in base alle esigenze di prevalente interesse pubblico, (ed altre tassativamente previste *ex lege*)

Sanzione pecuniaria amministrativa (da euro 500,00 ad euro 3.000,00)

SANZIONI COMMERCIO SU AREA PRIVATA

In caso di particolare gravità o di reiterata violazione, per determinate fattispecie, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni.

Si parla di reiterazione quando sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da calcolarsi a partire dall'ultima violazione, anche nel caso in cui sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione.

SANZIONI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Senza titolo abilitativo oppure concessione di posteggio
oppure senza i requisiti professionali e morali oppure nelle
zone interdette dal Comune:

sanzione pecuniaria amministrativa da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 e **sequestro cautelare delle attrezzature e merci** volta alla successiva confisca delle degli automezzi usati

SANZIONI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

In caso di violazioni di “minore importanza”, ad esempio:

Assenza del titolare del titolo abilitativo, attività svolta da un soggetto senza la qualifica di dipendente o collaboratore (ed altre tassativamente previste *ex lege*).

sanzione pecuniaria amministrativa da euro 250,00 ad euro 1.500,00

SANZIONI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Quando il pagamento della sanzione avviene entro sessanta giorni, il sequestro è revocato e si procede alla restituzione delle attrezzature e delle merci.

Per particolari gravità o reiterate violazioni, si applica la sospensione dell'attività di vendita per un periodo che va da dieci a venti giorni.

Per quanto riguarda la sospensione, la reiterazione si ha quando sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, a partire dall'ultima violazione, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.


QUIZ POLIZIA COMMERCIALE

1. il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa costituisce:
 - a. Illecito amministrativo;
 - b. Illecito penale punito con reclusione;
 - c. Illecito penale di natura contravvenzionale;
 - d. Illecito penale se esercitato fuori dal territorio ed amministrativo se esercitato nel territorio.

QUIZ POLIZIA COMMERCIALE

1. il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa costituisce:
 - a. **Illecito amministrativo;**
 - b. Illecito penale punito con reclusione;
 - c. Illecito penale di natura contravvenzionale;
 - d. Illecito penale se esercitato fuori dal territorio ed amministrativo se esercitato nel territorio.


QUIZ POLIZIA COMMERCIALE

2. Cosa si intende per presenza in un mercato :
- a. Numero degli operatori che si sono presentati al mercato indipendentemente dal fatto che abbiano esercitato l'attività;
 - b. numero di volte in cui l'operatore si è presentato al mercato ed ha esercitato l'attività;
 - c. il numero delle volte che l'operatore ha esercitato la fiera;
 - d. numero delle volte che l'operatore si è presentato al mercato a prescindere dall'aver esercitato l'attività
- 

QUIZ POLIZIA COMMERCIALE

2. Cosa si intende per presenza in un mercato :
- a. Numero degli operatori che si sono presentati al mercato indipendentemente dal fatto che abbiano esercitato l'attività;
 - b. numero di volte in cui l'operatore si è presentato al mercato ed ha esercitato l'attività;
 - c. il numero delle volte che l'operatore ha esercitato la fiera;
 - d. numero delle volte che l'operatore si è presentato al mercato a prescindere dall'aver esercitato l'attività**

QUIZ POLIZIA COMMERCIALE

3. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato in base alla L.R. Toscana 62/2018:
- a. *Solo su posteggi dati in concessione per sei anni;*
 - b. *su posteggi dati in concessione dieci anni o su qualsiasi area purché itinerante;*
 - c. *su posteggi dati in concessione dodici anni o su qualsiasi area purché itinerante;*
 - d. *su posteggi dati in concessione cinque anni o su qualsiasi area purché itinerante*
- 

QUIZ POLIZIA COMMERCIALE

3. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato in base alla L.R. Toscana 62/2018:
- a. *Solo su posteggi dati in concessione per sei anni;*
 - b. *su posteggi dati in concessione dieci anni o su qualsiasi area purché itinerante;*
 - c. ***su posteggi dati in concessione dodici anni o su qualsiasi area purché itinerante;***
 - d. *su posteggi dati in concessione cinque anni o su qualsiasi area purché itinerante*


QUIZ POLIZIA COMMERCIALE

4. il titolare di un'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche può esercitare la propria attività anche in forma itinerante
- a. Sì purché sia nell'ambito della stessa provincia in cui è compreso il Comune sede del posteggio;
 - b. sì purché sia nell'ambito dello stesso Comune;
 - c. No
 - d. Sì purché purché sia nell'ambito della stessa regione in cui è compreso il Comune sede del posteggio


QUIZ POLIZIA COMMERCIALE

4. il titolare di un'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche può esercitare la propria attività anche in forma itinerante
- a. Sì purché sia nell'ambito della stessa provincia in cui è compreso il Comune sede del posteggio;
 - b. sì purché sia nell'ambito dello stesso Comune;
 - c. No
 - d. **Sì purché purché sia nell'ambito della stessa regione in cui è compreso il Comune sede del posteggio**

QUIZ POLIZIA COMMERCIALE

5. l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita:
 - a. È sottoposta ad autorizzazione del Comune o della Regione a seconda dell'attività;
 - b. E' sottoposta a SCIA;
 - c. E' sottoposta ad autorizzazione della Regione;
 - d. E' sottoposta ad autorizzazione del Comune
- 

QUIZ POLIZIA COMMERCIALE

5. l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita:
- a. È sottoposta ad autorizzazione del Comune o della Regione a seconda dell'attività;
 - b. E' sottoposta a SCIA;
 - c. E' sottoposta ad autorizzazione della Regione;
 - d. E' sottoposta ad autorizzazione del Comune**
- 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI

Verbale di sequestro merce ed attrezzature per vendita
abusiva su area pubblica Art 119 e segg LR Toscana 62/2018

Sequestro nr....del.....

Al Dirigente del Suap.....

L'addì...del mese... dell'anno... alle ore....in (indicare Località).....i sottoscritti
Verbalizzanti (qualifica e matricola)....danno atto di aver proceduto al sequestro
di merci ed attrezzature posti in vendita in maniera abusiva su area pubblica
nei confronti di:

**Nome...cognome..nato il... a..e residente in... identificato a mezzo.....nr.....con
scadenza il....**

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI

Verbale di sequestro merce ed attrezzature per vendita
abusiva su area pubblica Art 119 e segg LR Toscana 62/2018

Si dà atto che Il sig./la sig.ra è presente alle operazioni e lo stesso/a ha
Violato l'art. 34 c.1, sanzionato ai sensi dell'art 116 c. 1, della LR Toscana
62/2018.

La violazione è stata contestata con verbale nr... del....

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI

Verbale di sequestro merce ed attrezzature per vendita
abusiva su area pubblica Art 119 e segg LR Toscana 62/2018

Inoltre, viene effettuato un elenco delle cose sequestrate con relativa quantità:

.....

Di proprietà:

- del trasgressore....
- del sig. (obbligato in solido)



**COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
COMUNE DI**

**Verbale di sequestro merce ed attrezzature per vendita
abusiva su area pubblica Art 119 e segg LR Toscana 62/2018**

Il materiale oggetto di sequestro si trova nel seguente stato d'uso:

.....

Gli oggetti sequestrati sono messi all'interno di, ed apposto dei sigilli.

Il materiale oggetto di sequestro sono custodite presso:

.....



COMANDO POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI

Verbale di sequestro merce ed attrezzature per vendita
abusiva su area pubblica Art 119 e segg LR Toscana 62/2018

Il sig./la sig.ra viene reso/a edotto/a che avverso il medesimo sequestro può essere proposto ricorso al Dirigente del Suap del Comune di....quale autorità Competente al quale viene trasmesso rispettando i tempi previsti ex lege.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL TRASGRESSORE

L'OBBLIGATO IN SOLIDO

I VERBALIZZANTI

.....

.....

.....

